

Associazione **AMICI di Cavriana**

Per informazioni chiamare il 339-5624128 fax 0376-82028 o rivolgersi in Sede
in Piazza Castello n. 6/b cap. - 46040 Cavriana (MN) - cod.fisc. 90025990202
Email: amicidicavriana@gmail.com

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16.10.2019

L'anno 2019, il giorno 16 del mese di Ottobre alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Direttivo uscente ed i Volontari dell'Associazione "Amici di Cavriana" presso la Sede, in Piazza Castello Nr. 6/b - Cavriana - per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- . Presentazione ed approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione (obbligatorio) dopo la riforma del Terzo Settore
- . Elezioni del Consiglio Direttivo (Presidente e Consiglieri)
- . Varie ed eventuali

1) La Segretaria procede alla lettura e spiegazione del nuovo Statuto soffermandosi sui nuovi punti introdotti dalla nuova Legge e dopo alcune domande effettuate dai Volontari, (che vengono chiarite), si procede alla sua approvazione, che è unanime da parte di tutti i Soci Volontari.

Si provvederà alla Registrazione dello stesso presso l'Ufficio delle Entrate e successivamente al suo invio alla Regione Lombardia (via scansione).

Viene inoltre detto che secondo le nuove procedure si dovrà tenere un Revisore contabile esterno (che è già stato contattato). I Soci approvano.

2) Si procede poi alla Votazione del Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo che tramite schede distribuite ai vari interessati ha dato questo esito:

Presidente : GUERRA GIACOMO

Vice-presidente : ORLANDINI SERGIO

Consiglio Direttivo: ORLANDINI SERGIO

OTTAVIANI BARBARA

GOFFI ERNESTA

GUIDETTI LUIGI

Contemporaneamente si avvisano i Soci Volontari che nr. 5 (cinque) vecchi Soci hanno lasciato l'Associazione (Zanola Laura - Cauzzi Bruno - Sandonini Ernesta - Steffani Franco - Chmyr Lyudmyla).

C'è un nuovo ingresso la signora GANDINI EMMA

3) Alla voce "Varie ed eventuali" il nuovo Presidente informa i Volontari che è stata rinnovata l'assicurazione Infortuni per nr. 8 Volontari operativi (nr. 2 non lo sono) e quella verso Terzi. La signora Corno Rosalba (Segretaria uscente) comunica ai presenti che con il 31.12.2019 lascerà l'incarico e verrà sostituita dalla signora Ottaviani Barbara. Il Presidente, i Consiglieri ed i Soci Volontari, prendono atto delle informazioni ricevute e si dichiara quindi chiusa l'assemblea perché nessun altro chiede la parola e non vi sono altri argomenti. Da discutere nell'ordine del giorno. L'assemblea è sciolta alla ore 22.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
(Corno Rosalba)

Corno Rosalba



Registrato a Castiglione delle Stiviere addì 18 OTT, 2019 Reg.
al n. 1348 serie 3 Fasci
Esatti Euro ESENTE Cof.
..... (€) Bollo
con versamento D. Lgs 231/97 TS
Richiedente



Per delega del
DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
BERNARDO FALCO

BF

ASSOCIAZIONE AMICI DI CAVRIANA



STATUTO



**ASSOCIAZIONE
AMICI DI CAVRIANA**

Associazione di organizzazione di volontariato

"Amici di Cavriana - ODV"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato **"Amici di Cavriana - ODV"**, di seguito chiamata associazione.
2. L'associazione ha sede legale in Cavriana, nel Comune di CAVRIANA (MN).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello statuto, tuttavia è obbligo darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 - Finalità, obiettivi ed attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare l'associazione si propone di garantire il diritto alla mobilità di persone in stato di fragilità o bisogno oltre che elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale volti a migliorare la qualità della vita della cittadinanza di Cavriana e accrescerne la coesione.

1bis L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

2. Per perseguire tale finalità, l'associazione si propone di:

- organizzare, in collaborazione con il Comune di Cavriana, servizi e azioni volte a garantire il diritto alla mobilità di persone in stato di fragilità o che versano, comunque, in stato di bisogno
- promuovere azioni volte a rafforzare le relazioni tra la cittadinanza e, in particolare, con cittadini in situazione di particolare disagio soggettivo e sociale al fine di migliorarne la qualità della vita
- avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio al fine di confrontarsi con il Comune di Cavriana e gli altri Enti Pubblici per elaborare le azioni conseguenti
- promuovere corsi di informatica, di lingue straniere e in genere, per la crescita culturale e personale dei cittadini
- partecipare e collaborare con le attività di promozione locale e associazionistiche cavrianesi.

3. L'associazione opera nel territorio della provincia di Mantova.

4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

Art. 4 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla assemblea nella prima riunione utile.

3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri

2. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali, i libri sociali e i libri contabili dell'associazione

3. Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione.

2. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione

stessa.

3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione (v. art.11 e 20). Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
5. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.
6. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 9 - Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora si verificino le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e ratifica le adesioni di nuovi soci;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Art. 10 - Convocazione

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno:

- entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente
- entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo.

2. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio

Direttivo lo ritiene necessario.

3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci.

4. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio.

5. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione dei 2/3 dei soci, o in seconda convocazione, qualora la prima non raggiunga il quorum stabilito dal presente articolo, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione

dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

4. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

5. Il Consiglio Direttivo:

- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo
- propone all'Assemblea ordinaria l'ammissione di nuovi soci
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno:

- entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività
- entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo.

- della relazione sull'attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile
- entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
 - entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
 - entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta di programma di attività da sottoporre alla successiva Assemblea di dicembre

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.

5. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e

sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria.

6. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

7. Il Segretario gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 14 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 117/2017.

2. La quota sociale, se dovuta, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 15 - I beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera circa l'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Bilancio

1. I documenti di bilancio della associazione sono annuali e decorrono dall' 01 gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D Lgs. 117/2017 qualora emanato.
2. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il

carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.

3. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

4. Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale legale rappresentante della stessa.

2. Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente presso la sede dell'organizzazione.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

